

Juan Ignacio Arrieta

DIRITTO
DELL'ORGANIZZAZIONE
ECCLESIASTICA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 44

MANUALI

EDUSC

Prima edizione 2023

© Copyright 2023 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 979-12-5482-202-9

INDICE

CAPITOLO I

ARTICOLAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA NELLA CHIESA

1. La struttura costituzionale della Chiesa	17
2. L'articolazione della funzione pubblica nella Chiesa	24
3. L'organizzazione ecclesiastica	31
4. I ministeri come attribuzione personale di funzioni ecclesiastiche	35
5. Il processo di determinazione delle funzioni ecclesiastiche	43

CAPITOLO II

FUNZIONE PUBBLICA E POTESTÀ DI GOVERNO

1. Origine e natura della potestà ecclesiastica di governo	53
2. La nozione di potestà di governo nell'ordinamento canonico	63
3. Soggetti di esercizio della potestà	67
4. Regime giuridico dei diversi modi di trasmissione della potestà: ordinaria e delegata; propria e vicaria	71
5. Ambito di esercizio della potestà ecclesiastica	77
6. La distinzione giuridica di funzioni	82
7. La cooperazione all'esercizio della potestà ecclesiastica di governo	86

CAPITOLO III

DELIMITAZIONE DELLA FUNZIONE PASTORALE NEI LIVELLI STRUTTURALI DELLA CHIESA

1. Incidenza dell'ordine sacro nell'organizzazione del gruppo ecclesiale	93
2. Rilevanza della struttura del collegio episcopale nell'organizzazione della Chiesa	96
3. Collaborazione alla funzione episcopale nel contesto del vincolo di collegialità	103
4. Il rapporto giuridico tra le funzioni episcopali nella <i>communio ecclesiarum</i>	106
5. Formule organizzative nel rapporto tra livello centrale di governo e quello locale	118

INDICE

CAPITOLO IV

GLI ENTI ECCLESIASTICI DI STRUTTURA GERARCHICA

1. Nozione di ente pubblico ecclesiastico	127
2. Organi degli enti ecclesiastici	134
3. Tipologia degli enti pubblici gerarchici	138
4. L'ente di struttura comunitaria	140
5. Nozione di ordinario. L'ordinario del luogo	146
6. Enti o strutture di corresponsabilità	152
7. Studio degli organi collettivi	154
8. Delibera collegiale e tipi di organi collettivi	157
9. Struttura degli organi collettivi	160
10. Costituzione e attività degli organi collettivi	162

CAPITOLO V

UFFICI ECCLESIASTICI DI ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI PUBBLICHE

1. Idea generale e recente sviluppo della nozione di ufficio	167
2. La configurazione dell'ufficio ecclesiastico nel codice del 1983	173
3. Creazione e soppressione di uffici ecclesiastici	180
4. Classificazione degli uffici ecclesiastici	184
5. Principi di organizzazione dei rapporti tra uffici ecclesiastici	187

CAPITOLO VI

PROVVISTA E PERDITA DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI

1. La nozione di provvista canonica	199
2. Il libero conferimento	211
3. La presentazione canonica e lo "ius statuendi"	212
4. L'elezione canonica	215
5. La postulazione canonica	219
6. La perdita degli uffici ecclesiastici: questioni generali	220
7. La rinuncia all'ufficio ecclesiastico	222
8. Il trasferimento ad altro ufficio	224
9. La rimozione dall'ufficio ecclesiastico	225
10. La privazione penale dell'ufficio	227

INDICE

CAPITOLO VII

ATTRIBUZIONE EVENTUALE DI FUNZIONI

1. L'attribuzione eventuale di funzioni	229
2. La delega in quanto tecnica amministrativa generale	230
3. La delegazione di potestà	233
4. Il mandato speciale	237
5. Le facoltà abituali	239
6. La supplenza di potestà	244
7. La sostituzione organica e la supplenza del titolare.	246

CAPITOLO VIII

L'UFFICIO PRIMAZIALE

1. Il problema dei soggetti della suprema potestà nella Chiesa	249
2. L'ufficio del Sommo Pontefice	251
3. Natura, esercizio e limiti della potestà del Sommo Pontefice	255
4. Gli atti giuridici del Sommo Pontefice	260
5. Regime giuridico della sede vacante	264
6. Procedura per l'elezione del Romano Pontefice	269

CAPITOLO IX

IL COLLEGIO EPISCOPALE E IL CONCILIO ECUMENICO

1. Il collegio episcopale	277
2. Potestà e attività del collegio episcopale.	281
3. Il concilio ecumenico	285
4. Convocazione del concilio ecumenico e ruolo del Romano Pontefice	287
5. Composizione del concilio ecumenico e qualità del voto dei membri	288
6. Struttura del concilio ecumenico e modo di procedere	290
7. Gli atti giuridici del concilio ecumenico	292

CAPITOLO X

IL SINODO DEI VESCOVI

1. Origine e fonti normative del sinodo dei vescovi	295
2. Natura giuridica del sinodo dei vescovi	299
3. La funzione di comunione nel governo assegnata al sinodo dei vescovi	305
4. Tipi di assemblee del sinodo dei vescovi	307

INDICE

5. Composizione del sinodo dei vescovi	309
6. Struttura organica del sinodo dei vescovi	312
7. Convocazione del sinodo dei vescovi e prassi di attività	316

CAPITOLO XI

IL COLLEGIO CARDINALIZIO

1. Considerazioni generali sul collegio cardinalizio e sui cardinali	321
2. Configurazione storica del collegio cardinalizio e tipi di <i>ordines</i>	324
3. La creazione dei cardinali	327
4. Statuto giuridico e funzioni dei cardinali	328
5. Struttura del collegio cardinalizio	331
6. Riunioni <i>sede plena</i> del collegio cardinalizio	334
7. Altre manifestazioni organizzative del cardinalato <i>sede plena</i>	337

CAPITOLO XII

LA CURIA ROMANA

1. Evoluzione normativa e regime giuridico vigente	341
2. La curia romana e il Romano Pontefice: natura vicaria della curia	345
3. Considerazione generale delle entità che formano la curia	348
4. Struttura interna dei dicasteri e delle altre istituzioni della curia	354
5. La Segreteria di Stato	358
6. I dicasteri della curia romana	360
7. I Tribunali Apostolici	373
8. Organismi economici della curia romana	376
9. Gli Uffici	381
10. I rapporti interorganici nella curia romana	382

CAPITOLO XIII

I LEGATI PONTIFICI

1. Idea generale dell'istituto	387
2. I tipi di Legati	393
3. L'ufficio di legato pontificio	397
4. Statuto giuridico dei componenti delle legazioni pontificie	402
5. Funzioni dei Legati	405

INDICE

CAPITOLO XIV

LE CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

1. Tipologia delle circoscrizioni ecclesiastiche	409
2. La circoscrizione diocesana, paradigma della Chiesa particolare	412
3. Le altre circoscrizioni ecclesiastiche della giurisdizione ordinaria	415
4. Le amministrazioni apostoliche	418
5. Circoscrizioni ecclesiastiche dei territori di missione	420
6. Le circoscrizioni ecclesiastiche personali	424
7. Procedura di erezione di circoscrizioni ecclesiastiche.	435

CAPITOLO XV

L'UFFICIO EPISCOPALE E LA SEDE EPISCOPALE

1. Pluralità di situazioni episcopali configurate nell'ordinamento canonico	439
2. Lo statuto giuridico comune dei vescovi	443
3. Il vescovo diocesano	448
4. Vescovi coadiutori e ausiliari	454
5. La situazione giuridica di sede vacante	458
6. L'amministratore diocesano	460
7. Situazione giuridica di sede impedita	462
8. L'amministratore apostolico	463

CAPITOLO XVI

L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA NELLA CHIESA PARTICOLARE

1. La curia diocesana, considerazione generale	465
2. Gli uffici vicari della curia	473
3. Gli altri uffici amministrativi della curia	480
4. Uffici con funzioni economiche	483
5. Il consiglio episcopale di governo	488
6. L'amministrazione della giustizia	489

CAPITOLO XVII

L'ORGANIZZAZIONE CONSULTIVA NELLA CHIESA PARTICOLARE

1. Considerazioni generali sull'organizzazione consultiva particolare	491
2. Il sinodo diocesano	494
3. Il consiglio presbiterale	501

INDICE

4. Il collegio dei consultori	508
5. I capitoli dei canonici	511
6. Il consiglio pastorale	513

CAPITOLO XVIII

IL DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITÀ PASTORALE

1. Considerazioni generali	519
2. La struttura comunitaria della parrocchia	521
3. L'ufficio di parroco	530
4. Pluralità di titolari dell'ufficio parrocchiale	536
5. Le funzioni parrocchiali	538
6. Gli altri uffici parrocchiali	539
7. I consigli parrocchiali	542
8. I vicari foranei, decani o arcipreti	545
9. Le chiese rettorali	546
10. Le cappellanie	547

CAPITOLO XIX

LE RIUNIONI DI CIRCOSCRIZIONI ECCLESIASTICHE

1. Questioni di ordine generale	551
2. Provincia ecclesiastica e sede metropolitana	552
3. La regione ecclesiastica e le conferenze regionali	560
4. I concili particolari	564
5. I patriarchi e i primati	571

CAPITOLO XX

LE CONFERENZE EPISCOPALI

1. Origine ed evoluzione istituzionale delle conferenze episcopali	573
2. Fondamento dottrinale	575
3. Natura giuridica e funzioni generali dell'istituto	580
4. Tipi di conferenze episcopali	582
5. Composizione delle conferenze episcopali	583
6. Struttura interna delle conferenze episcopali	587
7. Competenza ed efficacia delle delibere	591
8. Le riunioni internazionali di conferenze episcopali	598

PREMESSA

Il presente testo contiene l'aggiornamento del volume pubblicato, con uguale titolo, nel 1997 all'interno della collana di manuali dell'allora "Pontificio Ateneo della Santa Croce".

Esaurito ormai da anni il testo, le continue novità prodotte nell'ordinamento canonico hanno rimandato più volte ogni proposito di ripubblicarlo. Inoltre, a partire dal 2013, il preannunciato rinnovamento della struttura della Curia romana ha fatto sì che ogni progetto di riedizione fosse "parcheggiato" fino al termine di tale processo di riorganizzazione.

Questa edizione del *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, pubblicata adesso con la casa editrice della Pontificia Università della Santa Croce (EDUSC), segue uno schema uguale al volume del 1997, sebbene l'intero testo sia stato ripensato e aggiornato dal punto di vista contenutistico, bibliografico e normativo.

L'esperienza didattica di questi anni ha suggerito la necessità di numerosi chiarimenti espositivi, di esemplificazioni, e anche di ampliamenti tematici per integrare nuove questioni a volte problematiche. In modo particolare, il contenuto dei primi capitoli del libro è stato oggetto di ripensamento, in ragione della maggiore densità, della centralità dei concetti, importanti per l'intera tematica del libro, e anche perché occorreva rielaborare certe novità magisteriali, ancora scarsamente trattate dalla dottrina, dalle quali però non poteva prescindere una presentazione attuale dell'organizzazione della Chiesa.

Gli anni passati hanno dato modo, inoltre, di affrontare separatamente, in più occasioni, quasi tutte le istituzioni di cui tratta il libro, e di correggere alcuni aspetti particolari dell'edizione precedente. A tali lavori, citati in calce, si rinvia per ulteriori discussioni dottrinali che, se riportate, avrebbero appesantito il volume, nonché per gli opportuni approfondimenti tematici.

PREMESSA

Vorrei ringraziare in particolare coloro che, avendo seguito il corso di *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica* hanno contribuito con il loro tempo, le loro riflessioni e il loro attivo confronto all'aggiornamento del libro.

Mi auguro, infine, che questo testo sia di utilità per i giuristi della Chiesa e per quanti si occupano di tale disciplina.

L'Autore

ABBREVIAZIONI

AA	decr. <i>Apostolicam actuositatem</i> , del 18 novembre 1965, AAS 59 (1966) 837-864
AAS	<i>Acta Apostolicae Saedis, commentarium officiale</i>
AC	cost. ap. <i>Anglicanorum coetibus</i> , del 4 novembre 2009, AAS 101 (2009) 985-990
ApC	m.p. <i>Appropinquante concilio</i> , del 6 agosto 1962, AAS 54 (1962) 609-640
AG	decr. <i>Ad gentes</i> , del 7 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 947-990
alloc.	allocuzione
art.	articolo
artt.	articoli
AS	Congr. per i Vescovi, dir. <i>Apostolorum successores</i> , del 22 febbraio 2004
ApS	m.p. <i>Apostolica sollicitudo</i> , del 15 settembre 1965, AAS 57 (1965) 775-780
can.	canone
cann.	canoni
chir.	chirografo
CCEO	<i>Codex canonum Ecclesiarum orientalium</i>
CD	decr. <i>Christus Dominus</i> , del 28 ottobre 1965, AAS 58 (1966) 673-696
CCC	<i>Catechismo della Chiesa Cattolica</i> , Città del Vaticano 1992-1997
cf.	confronta
CIC	<i>Codex Iuris Canonici</i> del 1983
CIC 17	<i>Codex Iuris Canonici</i> del 1917
circ.	circolare
col.	colonna
coll.	colonne

ABBREVIAZIONI

ComEx	Instituto Martín de Azpilcueta, <i>Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico</i> , dir. A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona 1996
Comm.	commissione
ComNot	Congr. per la Dottrina della Fede, <i>Litterae "Communiois notio" ad Catholicae Ecclesiae Episcopos de aliquibus aspectibus Ecclesiae prout est communio</i> , del 28 maggio 1992, AAS 86 (1993) 838-850
Cons.	Consiglio
Congr.	congregazione
cost. ap.	costituzione apostolica
cost. dog.	costituzione dogmatica
CV	<i>Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche</i> del 18 aprile 1961
D. <i>disc. pubbl.</i>	Digesto delle Discipline Pubblicistiche, UTET, Torino, 1987
decr.	decreto
DGDC	Instituto Martín de Azpilcueta, <i>Diccionario General de Derecho Canónico</i> , J. Otaduy-A. Viana- J. Sedano (coord.), Pamplona 2012
DH	dich. <i>Dignitatis humanae</i> , del 7 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 926-946
dich.	dichiarazione
<i>Dict. dr.can.</i>	<i>Dictionnaire de droit canonique</i> , diretto da R. Naz, Paris, 1935-1958
dir.	direttorio
DV	cost. dog. <i>Dei Verbum</i> , del 18 novembre 1965, AAS 58 (1966) 817-835
EC	cost. ap. <i>Episcopalis Communio</i> , del 15 di settembre 2018, AAS 110 (2018) 1359-1378
Ep.	epistola
Enc.	Enciclica
<i>Enc.catt.</i>	<i>Enciclopedia Cattolica</i> , diretta da P. Paschini, Città del Vaticano 1948-1954.
<i>Enc.dir.</i>	<i>Enciclopedia del diritto</i> , ed. Giuffrè, Milano 1958-1993

ABBREVIAZIONI

<i>Enc.giur.</i>	<i>Enciclopedia giuridica</i> , ed. Treccani, Roma 1988-1994
ES	m.p. <i>Ecclesiae Sanctae</i> , del 6 agosto 1966, AM 58 (1966) 757-787
esort. ap.	esortazione apostolica
GER	Gran Enciclopedia RIALP, 2a ed., Madrid 1984
GS	cost. <i>Gaudium et Spes</i> , del 7 dicembre 1966, AAS 58 (1966) 728-739
istr.	istruzione
IstrAS	Sinodo dei Vescovi, <i>Instructio super celebratione Conciliorum Synodaliū et super muneribus Secretarie Generalis Synodi Episcoporum</i> , 1 ottobre 2018, in Comm. 50, 2018, 441-459
lett. ap.	lettera apostolica
lett.circ	lettera circolare
lett.enc	lettera enciclica
LG	cost. dog. <i>Lumen gentium</i> , del 21 novembre 1964, AAS 57 (1965) 5-75
LG.nep.	cost. dog. <i>Lumen gentium, nota explicativa praevia</i>
MIDI	m.p. <i>Mitis Iudex Dominus Iesus</i> , del 15 agosto 1915, AAS 107 (2015) 958-967
m.p.	<i>motu proprio</i>
n.	numero
NC	Congr. per la Dottrina della Fede, <i>Normae complementares Constitutioni apostolicae Anglicanorum Coetibus</i> , 9 marzo 2019, AAS 111 (2019) 749-756
notif.	notificazione
nn.	numeri
<i>Nss.D.I.</i>	<i>Novissimo Digesto Italiano</i> , diretto da A. Azara e E. Eula, Torino, 1957-1987
OE	decr. <i>Orientalium Ecclesiarum</i> , del 21 novembre 1964, AAS 57 (1965) 76-89
OS	Cons. per gli Affari pubblici della Chiesa: <i>Ordo Synodi Episcoporum celebrandae</i> , dell'8 dicembre 1966, AAS 59 (1967) 91-103; modif. AAS 61 (1969) 525-539; AAS 63 (1971) 702-704

ABBREVIAZIONI

OT	decr. <i>Optatam totius</i> , del 28 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 713-727
p.	pagina
PB	cost. ap. <i>Pastor Bonus</i> , del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930
PE	cost. ap. <i>Praedicate Evangelium</i> , del 19 marzo 2022, «Communicationes» 54, 2022, 9-81
PO	decr. <i>Presbyterorum Ordinis</i> , del 7 dicembre 1965, AAS 58 (1966) 991-1024
Pont.	<i>Pontificio/a</i>
pp.	pagine
REU	cost. ap. <i>Regimini Ecclesiae universae</i> , del 15 agosto 1967, AAS 59 (1967) 885-928
RGCR	Regolamento generale della Curia Romana, del 30 aprile 1999, AAS 91 (1999) 629-699
resp.	risposta
RPE	cost. ap. <i>Romano Pontifici eligendo</i> , dell'1 ottobre 1975, AAS 67 (1975) 609-645
RRP	Segreteria di Stato, Regolamento per le rappresentanze pontificie, del 3 gennaio 2003
s.	seguito
SC	cost. <i>Sacrosanctum Concilium</i> , del 4 dicembre 1963, AAS 56 (1964) 97-138
Segr.	segretariato
sess.	sessione
SMC	cost. ap. <i>Spirituali militum curae</i> , del 21 aprile 1986, AAS 78 (1986) 81-486
SOE	m. p. <i>Sollicitudo omnium Ecclesiarum</i> , del 24 giugno 1969, AAS 61 (1969) 473-484
ss.	seguiti
Suppl.	Supplemento degli AAS
UDG	cost. ap. <i>Universi Dominici Gregis</i> , del 22 febbraio 1996, AAS 88 (1996) 305-343

CAPITOLO I

ARTICOLAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA NELLA CHIESA

SOMMARIO: 1. La struttura costituzionale della Chiesa. 2. L'articolazione della funzione pubblica nella Chiesa. 3. L'organizzazione ecclesiastica. 4. I ministeri come attribuzione personale di funzioni ecclesiastiche. 5. Il processo di determinazione delle funzioni ecclesiastiche.

1. LA STRUTTURA COSTITUZIONALE DELLA CHIESA

Il Concilio Vaticano II, soprattutto nella costituzione dogmatica *Lumen gentium*¹, cercò di esporre in modo tematico l'essenza della Chiesa, delineando a tale riguardo i vari compiti che nel suo seno spettano ai cristiani. Sulla scia di un magistero bimillenario, il summenzionato documento conciliare concepisce la Chiesa come una assemblea, una *convocazione* – tale è appunto il senso etimologico del termine “ἐκκλησία” – di tutti i credenti in Cristo al di sopra delle coordinate spazio-temporali. La Chiesa si propone quindi come una realtà che, pur essendo intelligibile dalla ragione umana, ha tuttavia la particolarità d'integrare due dimensioni, di carattere naturale l'una e soprannaturale l'altra, e quindi non del tutto comprensibili nella loro totalità² (LG n. 8).

¹ Per la storia del documento, vedi G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero, storia, testo e commento della 'Lumen gentium'*, Milano 1975. Per una sintesi di queste idee sul piano del diritto costituzionale canonico, vedi J.I. ARRIETA, *Confessioni religiose: Chiesa cattolica - Diritto canonico*, in *Enc.giur.*, aggior. III, 1994.

² Vedi J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989; E. MOLANO, *Derecho constitucional canónico*, Pamplona 2013; IDEM, *Constitución de la Iglesia*, in *DGDC II*, 668-675; IDEM, *El derecho constitucional y la estructura de la Iglesia*, in “*Ius Canonicum*” 95, 2008, 91-116; A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Venezia 2011. Anche sul rapporto tra struttura esterna ed interna, vedi W. BERTRAMS, *Communio, communitas, societas in Lege Fundamentalibus Ecclesiae*, in “*Periodica*” 61, 1972, 553-604.

A motivo di questa doppia componente, storica e trascendente, la ragione umana si dimostra incapace di afferrare in maniera compiuta quale sia il modo ottimale di esprimere l'essere della Chiesa. Per designarla in qualche modo il linguaggio umano deve far ricorso ad una molteplicità di immagini e di analogie che possono soltanto indicare aspetti parziali di tale realtà. In tal senso, la cost. dog. *Lumen gentium* riprende, nel n. 6, alcune delle principali analogie che appaiono nel Nuovo Testamento, dando comunque particolare rilevanza ad un'immagine, quella della Chiesa come "popolo di Dio", che possiede una ragguardevole dimensione giuridica. In tale immagine l'accento è messo sulla comune condizione che in virtù del battesimo hanno tutti i membri della Chiesa, e sulla corresponsabilità che, pur nella diversità di ruoli di ciascuno, tutti i fedeli hanno nel portare a termine la missione affidatagli da Cristo.

Seguendo queste indicazioni, sostanzialmente riproposte nel 1985 dalla Commissione teologica internazionale³, la canonistica successiva al Vaticano II ha individuato sul piano costituzionale tre dimensioni, diverse e inseparabili, della Chiesa fondata da Cristo, utili per l'adeguata conoscenza giuridica della sua realtà: la dimensione della Chiesa come *popolo*, come *comunità* di credenti e come *società* organizzata⁴. Anche se lo studio approfondito di questi argomenti in sede canonica appartiene al *Diritto costituzionale canonico*, una sintetica esposizione della materia ci servirà come base per individuare i fattori costituzionali che intervengono nella distribuzione delle funzioni pubbliche ecclesiastiche tra i membri del popolo di Dio.

a) La Chiesa come popolo di Dio

L'applicazione della categoria di "popolo" alla realtà ecclesiale richiama una considerazione della Chiesa come unione di coloro che appartengono ad uno stesso lignaggio – la discenden-

³ Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE (CTI), *Temi scelti di ecclesiologia*, spec. n. 6, Città del Vaticano 1985.

⁴ Vedi, tra gli altri, J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit. 42 ss.; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, Bologna 1993², 11 ss; R.C. BARRA, *Derecho Público Canónico. La organización de la Iglesia Católica*, v. I., Buenos Aires-Madrid-Barcelona 2012, 51-54. In senso contrario, vedi R. SOBANSKI, *La Chiesa e il suo diritto. Realtà teologica e giuridica del diritto ecclesiale*, Torino 1993, 111.

za originata dalla Croce di Cristo – e che hanno assunto con la conformazione battesimale a Cristo la missione redentrice che Gesù ha ricevuto dal Padre. Si tratta, ovviamente, di un popolo di carattere spirituale: i legami che uniscono i suoi membri e li vincolano al Capo della stirpe, Cristo, sono frutto della grazia e della partecipazione alla sua Redenzione e, nella loro dimensione giuridica, tali legami sono costitutivi delle più radicali posizioni di libertà, di sottomissione e di autonomia di quanti formano parte del popolo di Dio.

È questa l'impostazione di base adoperata dal Concilio Vaticano II nella cost. dog. *Lumen gentium* per esporre il mistero della Chiesa, mutuata, poi, dal titolo del Libro II del *Codice di diritto canonico – De populo Dei* – e, infine, compendiata in modo sintetico nel primo dei suoi precetti: “I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio dell’ufficio sacerdotale, profetico e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo” (can. 204 CIC; cf. can. 7 CCEO).

Caratteristica specifica di questo popolo è quella di vincolare tutti i suoi membri – e non solo quelli incorporati a ruoli gerarchici – al compimento della missione iniziata dallo stesso Cristo di dilatare il Regno di Dio fino alla fine dei secoli; perciò, la nuova nascita che il battesimo comporta infonde anche una partecipazione attiva alla missione della Chiesa⁵: “tutti i fedeli hanno il dovere e il diritto di impegnarsi perché l’annuncio divino della salvezza si diffonda sempre più fra gli uomini di ogni tempo e di ogni luogo” (can. 211 CIC). La compartecipazione alla missione della Chiesa in ragione del battesimo costituisce, tuttavia, posizioni di “dovere” di carattere *generico*, che per i singoli fedeli possono essere *specificamente determinati* mediante atti successivi (la ricezione di un ufficio, di un ministero, dell’ordine sacro, ecc.).

Il popolo di Dio, finché è pellegrino sulla terra e possiede una dimensione storica, ha delle manifestazioni esterne che in qualche

⁵ Vedi su questo C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, Milano 2009, 25-29; J. RATZINGER, *Il nuovo popolo di Dio*, Brescia 1971; A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, Milano 1969; cf. anche J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 85 ss.

maniera sono simili ai raggruppamenti degli uomini e, quindi, esteriorizza anche socialmente i vincoli che si producono nel suo ambito in forme rispondenti alla cultura – anche alla cultura giuridica – di ogni epoca⁶.

b) La dimensione comunitaria della Chiesa

Cristo costituì questo nuovo popolo perché fosse “una comunione di vita, di carità e di verità” (LG n. 9). La prospettiva comunitaria – la seconda di quelle che abbiamo segnalato all’inizio – è particolarmente ricorrente con terminologie varie nell’insegnamento dell’ultimo concilio, fino al punto che la riunione straordinaria del Sinodo dei vescovi del 1985 dichiarò che “l’ecclesiologia di comunione è l’idea centrale e fondamentale” dei documenti del Vaticano II. Tale considerazione presenta la Chiesa come comunione di credenti e sottolinea la particolare solidarietà e concordia esistente tra di loro a motivo del vincolo ontologico originato nel battesimo e per la comune partecipazione ad un certo genere di “beni” propri e caratteristici del gruppo di persone che forma la Chiesa di Cristo, beni che sono in grado di identificarlo autonomamente e di contraddistinguerlo rispetto ad altri gruppi simili⁷ (uguale fede, sacramenti ecc.).

L’idea di comunione assume un significato diverso in funzione del bene oggetto di compartecipazione – si parlerà, per es., di *communio episcoporum* con riferimento a quanti hanno in comune tale sacramento –; per quanto riguarda la *communio fidelium*⁸, l’apostolo Paolo, nella lettera agli Efesini, ha voluto identificare quali sono in sintesi i particolari “beni” che accomunano i componenti del popolo di Dio: “uno è

⁶ “La struttura essenziale comprende tutto ciò che nella Chiesa deriva dalla sua istituzione divina (iure divino), mediante la fondazione operata da Cristo e il dono dello Spirito Santo. Benché non possa essere che unica e destinata a perdurare sempre, questa struttura essenziale e permanente riveste sempre una figura concreta e un’organizzazione (iure ecclesiastico), frutti di elementi contingenti ed evolutivi, storici, culturali, geografici, politici...” (CTI, *Temi scelti di ecclesiologia*, cit., n. 5. 1).

⁷ Cf. SINODO DEI VESCOVI, *Relatio finalis. Exeunte coetu secundo*, Città del Vaticano 1985, C. 1; vedi anche W. KASPER, *Chiesa come comunione. Riflessioni sull’idea ecclesiologicala di fondo del Concilio Vaticano II*, in “Teologia e Chiesa”, Brescia 1987; R. SOBANSKI, *Communio, principe de dynamisation du droit ecclesial*, in “Il diritto ecclesiastico” 3-4, 1987, 1039-1061: obiettivo della norma canonica sarebbe delineare appunto le relazioni interpersonali che integrano la comunione.

⁸ Cf. can. 205 CIC; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 147 ss.

il Signore, una la fede, uno il battesimo” (Ef. 4, 5). In altre parole, per l’Apostolo la comunione dei battezzati è caratterizzata dalla compartecipazione ad uno stesso credo religioso, agli stessi mezzi salvifici, che sono principalmente i sacramenti, e dalla sottomissione ai legittimi pastori designati da Cristo per reggere la Chiesa⁹.

c) *Strutturazione societaria della Chiesa*

I sacramenti istituiti da Cristo come strumento della grazia per applicare l’opera della redenzione ad ogni uomo, oltre ad essere parte integrante dei beni compartecipati dal popolo cristiano, servono anche a strutturare la comunità ecclesiale in modo societario (can. 840 CIC)¹⁰. A differenza di quanto accade nelle società umane, in cui la volontà degli appartenenti incide in maniera determinante sulla configurazione del gruppo sociale e sulla distribuzione dei ruoli societari tra i membri, gli aspetti fondamentali della struttura sociale della Chiesa sono *determinati* dai particolari “beni” che accomunano la comunità ecclesiale: più specificamente, tali aspetti strutturali sono causati dall’efficacia dei sacramenti che perpetuano la volontà fondazionale di Cristo.

Tutti i sacramenti, infatti, concorrono alla configurazione sociale della Chiesa, cioè, a conferirle una specifica forma societaria¹¹. In

⁹ “Il concetto di comunione dev’essere in grado di esprimere anche la natura sacramentale della Chiesa mentre “siamo in esilio lontano dal Signore”, così come la peculiare unità che fa dei fedeli le membra di un medesimo Corpo, il Corpo mistico di Cristo, una comunità organicamente strutturata, “un popolo adunato dall’unità del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo”, fornito anche dei mezzi adatti per l’unione visibile e sociale” (*ComNot*, n. 4). In tal senso, il CIC stabilisce che “su questa terra sono nella piena comunione della Chiesa cattolica quei battezzati che sono congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, ossia mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico” (cann. 205 CIC, 8 CCEO).

¹⁰ Vedi tra gli altri, J.B. D’ONORIO, *Le Pape et le gouvernement de l’Église*, Paris 1992, 31 ss. In prospettiva comparatistica con la società civile, vedi F. BORELLA, *L’Église, société et pouvoir, dans le nouveau Code de droit canonique*, in “Nouvelle revue theologique” 107, 1985, 221-237.

¹¹ Su questo, vedi E. MOLANO, *Dimensiones jurídicas de los sacramentos*, in “Sacramentalidad de la Iglesia y sacramentos”, Pamplona 1983, 513-523; J. HERVADA, *Las raíces sacramentales del Derecho canónico*, ibidem, 359-385; M. DEL POZZO, *La struttura “ordo-plebs” cardine del sistema costituzionale canonico*, in “Ius Ecclesiae”; “ 26, 2014, 27-48 ; C.J. ERRÁZURIZ, *Sacramenti e sacramentali*, in *Enc.dir.* XLI, 1989, 197-208. Sugli effetti giuridici del battesimo, più di recente, IDEM, *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., 192-195.

maniera particolare, però, i sacramenti che conferiscono “carattere sacramentale” – il battesimo, la cresima e l’ordine sacro – contribuiscono a strutturare la Chiesa come *societas*, perché detto “carattere” *fissa* in modo stabile la posizione ecclesiale dei soggetti, elargendo loro determinate capacità e funzioni, e una “disposizione positiva alla grazia... e al servizio della Chiesa” (CCC n. 1121)¹².

Per quanto adesso ci interessa, mentre il battesimo disegna la posizione giuridica comune dei membri della Chiesa, dei fedeli cristiani, il sacramento dell’ordine configura alcuni battezzati con Cristo-Capo destinandoli a pascere il popolo di Dio (can. 1008 CIC)¹³ e affidando loro stabilmente certi compiti o funzioni riguardanti l’intero popolo. Il sacramento dell’ordine, come si vedrà, struttura in modo gerarchico il “popolo sacerdotale” sorto dal battesimo, istituendo in esso una gerarchia che è la base delle posizioni di *potestà* esistenti nella società ecclesiale.

Oltre ai sacramenti che conferiscono il “carattere sacramentale”, il sacramento dell’Eucaristia – “fonte e forza creatrice di comunione tra i membri della Chiesa”¹⁴ – possiede anche una particolare rilevanza nel momento strutturante della società ecclesiale, manifestando l’indissolubile unione tra l’elemento visibile e quello spirituale della Chiesa di Cristo. Essendo il sacramento che contiene Cristo stesso, capo della Chiesa e autore della grazia, l’Eucaristia si colloca al centro degli altri sacramenti – tutti i sacramenti si ordinano all’Eucaristia¹⁵ – e dei restanti “beni” usufruiti dalla compagine ecclesiale, ponendosi a fondamento della comunione di fede, dei sacramenti e del governo della Chiesa e della sua unità strutturale.

Il sacramento dell’Eucaristia *significa e realizza* l’unità della società ecclesiale (LG n. 11, UR n. 2). Nella comunione eucaristica attorno ai propri vescovi si costituiscono, da una parte, le Chiese particolari, facendosi in esse presente la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica (CD n. 11; can. 369 CIC); dall’altra parte, l’unità delle Chiese particolari nell’unica Chiesa di Cristo avviene anche nell’Eucaristia

¹² Cf. A. MIRALLES, *Carácter sacramental*, in DGDC I, 850-852.

¹³ “Nel servizio ecclesiale del ministero ordinato è Cristo stesso che è presente alla sua Chiesa in quanto Capo del suo Corpo, Pastore del suo gregge, Sommo Sacerdote del sacrificio redentore, Maestro di Verità. È ciò che la Chiesa esprime dicendo che il sacerdote, in virtù del sacramento dell’Ordine, agisce “in persona Christi Capitis” – “in persona di Cristo Capo” (CCC, n. 1548).

¹⁴ *ComNot*, n. 5.

¹⁵ Cf. S. TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, III, q. 73, a. 3c; can. 897 CIC.

e nella comunione dei rispettivi pastori attorno al ministero petrino, fondamento dell'unità dell'episcopato¹⁶.

Dalla complessiva efficacia dei sacramenti, la Chiesa appare nella storia, oltre che come popolo di Dio e come comunità dei credenti, anche come società unitaria ed organicamente strutturata¹⁷, che rimane identica a se stessa nel tempo. Più concretamente, la Chiesa appare pubblicamente come società organizzata in modo diverso dalle società temporali. Essa si presenta come una *comunione di comunità cristiane*, guidata ciascuna dai rispettivi pastori (i vescovi) che, grazie all'Eucaristia e all'unità dell'episcopato, si mantiene come corpo unitario "immanente". Su questa nozione si tornerà in diversi momenti.

Secondo il Concilio¹⁸, lo Spirito Santo guida anche il popolo di Dio mediante i carismi concessi ai fedeli. Essi, però, non avendo "a priori" una rilevanza certa, a differenza dei sacramenti, la cui efficacia conosciamo con certezza, devono sottostare al giudizio dell'autorità gerarchica che determina, volta per volta, la loro incidenza giuridica (ad es. approvando e proponendo ai fedeli un certo carisma, erigendo una certa istituzione, stabilendo le sue specifiche regole giuridiche, ecc.). Di per sé, il dono del carisma non ha immediata rilevanza giuridica: richiede la mediazione dell'autorità ecclesiastica, che specifichi la sua concreta portata giuridica mediante l'approvazione degli statuti ecc., e ciò va distinto dall'apprezzamento e dall'autorevolezza personale che spesso gli iniziatori detengono.

La Chiesa appare, dunque, come società organizzata, nella quale i compiti e le funzioni che le sono caratteristici sono distribuiti a soggetti differenti. Occorre ora spiegare come avviene nella Chiesa tale affida-

¹⁶ Perciò, ogni separazione dalla comunione ecclesiale fa riferimento immediato all'Eucaristia ed è, nella misura in cui possiede oggettiva dimensione sociale, rilevante anche nell'ordine canonico. Per gli eretici, gli apostati, gli scismatici e gli scomunicati, vedi i cann. 751, 1364, 1331 §1, 1° e 2° CIC e i cann. 1431 §1, 1434, 1436 e 1437 CCEO; per i "fratelli separati", i cann. 844 CIC e 671 CCEO; in dottrina, vedi T. RINCÓN, *Comunicación en la Eucaristía y derecho particular*, in "Ius Canonicum" 24, 1984, 675 s.

¹⁷ Per lo studio del pensiero di R. Sohm che, nell'ottica protestante, rifiutava l'esistenza di tale profilo nella Chiesa, si veda C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, cit., 3-7; anche G. LO CASTRO, *La Chiesa, il diritto e la giustizia*, in "Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione ecclesiastica, in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta", Venezia 2020, 203-221.

¹⁸ Cf. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 12.b; R. PELLITERO, "Carisma", in DGDC I, 873-877; G. INCITTI, *Lo Spirito Santo, i suoi doni e la struttura fondamentale del Popolo di Dio* in "Studi sul diritto del governo e dell'organizzazione ecclesiastica...", cit., 181-202.

mento di funzioni tra i propri membri, attraverso modalità diverse: il sacramento dell'ordine, i ministeri, gli uffici, ecc. In altri termini, consideriamo ora com'è esercitata la funzione pubblica nella Chiesa.

2. L'ARTICOLAZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA NELLA CHIESA

a) Funzione pubblica ecclesiastica e funzione di governo

L'espressione *funzione pubblica* è un termine polisenso, utilizzato in dottrina per indicare fenomeni diversi¹⁹. Lo stesso accade anche in diritto canonico con nozioni prossime a quella di funzione pubblica, come "*munus*", "*ministero*" e "*ufficio*", termini che non trovano univoco contenuto nei documenti del Concilio Vaticano II, né tra i testi normativi, essendo indistintamente usati dalla dottrina²⁰. Tuttavia, possiamo considerare la nozione di "*funzione pubblica*" come sostanzialmente equivalente a quella di "*ministero pubblico*" e, quindi, alle volte si parlerà di "*funzione episcopale*" come termine simile a "*ministero episcopale*".

La moderna giuspubblicistica civile designa come funzione pubblica un *genere* determinato di *attività* (non un atto singolo) globalmente considerata, realizzata da posizioni soggettive di obbligo o di dovere in una società organizzata, e volto alla cura degli interessi della collettività considerata nel suo insieme²¹. Trattasi, comunque, di attività socialmente necessarie, e quindi essenziali per la vita e lo sviluppo della società di cui si tratti. Sono, inoltre, attività realizzate

¹⁹ Cf. F. BENVENUTI, *Funzione, I) Teoria generale*, in *Enc.giur.* XIV, 1989. Per la dimensione canonica, vedi J.I. ARRIETA, *Funzione pubblica e ufficio ecclesiastico*, in "*Ius Ecclesiae*" 7, 1995, 91-113; IDEM, *Funzione pubblica e attività di governo nell'organizzazione centrale della Chiesa: il Regolamento generale della Curia Romana*, in "*Ius Ecclesiae*" 4, 1992, 585-613; P. ERDÖ, *Elementos de un sistema de las funciones públicas según el Código de Derecho Canónico*, in "*Ius Canonicum*" 33, 1993, 541-552. Vedi anche F. PUIG, *Función de enseñar*, in DGDC IV, 153-157; PH. GOYRET, *Función de regir*, in DGDC IV, 157-160; A. AUGÉ, *Función de santificar*, in DGDC IV, 160-163.

²⁰ Così è stato messo in rilievo da autori come R. TORFS, *Auctoritas-potestas-iurisdictio-facultas-officium-munus. Un'analisi dei termini*, in "*Concilium*" (it.), XXIV, 1988-3, 93-106; P. ERDÖ, *Ministerium, munus et officium in Codice Iuris canonici*, in "*Periodica*" 78, 1989, 411-436; S. BERLINGÒ, *Dal mistero al ministero: l'ufficio ecclesiastico*, in "*Ius Ecclesiae*" 5, 1993, 91-120. Sulla necessità di chiarimento in questo settore, vedi GIOVANNI PAOLO II, esort. ap. *Christifideles laici*, n. 21, del 30 dicembre 1988, AAS 81 (1989) 393-521.

²¹ Cf. F. MODUGNO, *Funzione*, in *Enc.dir.* XVIII, 1969, 301.

da posizioni giuridiche di potestà o di ufficialità²². Funzione pubblica sarebbe, così, quell'attività socialmente irrinunciabile, realizzata da posizioni di ufficialità riguardo interessi dell'intera comunità. Com'è naturale, il contenuto di tali funzioni dipende della natura di ogni società.

Nella società ecclesiale, come nella società civile, sono ugualmente identificabili ruoli e attività essenziali per la vita societaria e per il raggiungimento degli obiettivi che le sono stati prefissati da Cristo. Nella suddetta società, la funzione pastorale (o il ministero pastorale) assume rilevante centralità e comprende uno svariato genere di attività e ruoli specifici. A titolo puramente esemplificativo, essa include la predicazione del Vangelo e la formazione cristiana dei fedeli, l'amministrazione dei sacramenti e degli atti di culto a Dio, ecc. Inoltre, appartiene ad essa il compito di dichiarare il contenuto delle verità di fede, di approfondire il loro significato, di difendere l'integrità del deposito affidato alla Chiesa e di proporlo in modo autorevole e completo ai fedeli. Compiti e funzioni di questo genere sono comuni ad ogni società organizzata, e nella Chiesa vanno svolti in particolari condizioni di servizio²³.

Tali attività riguardano, in realtà, l'esercizio dei *tria munera* del sacerdozio di Cristo, del *munus docendi*, del *munus sanctificandi* e del *munus regendi* (partecipati in modalità essenzialmente diverse da chi riceve il sacramento dell'ordine o il battesimo), messi in atto nell'interesse oggettivo della società ecclesiale e realizzato da posizioni di autorità o di ufficialità, che molto spesso sono anche posizioni di potere giuridico. Queste attività sono nella Chiesa vere e proprie funzioni pubbliche e hanno come finalità quella di continuare la presenza di Cristo nel popolo da Lui costituito²⁴.

²² Per Marongiu la funzione pubblica coincide con l'attività dei funzionari che può essere ascritta allo Stato: "un'attività che si iscrive come forza propulsiva tra i due poli del potere e del dovere e che ha come base e piedistallo un ufficio" G. MARONGIU, *Organo e ufficio*, in *Enc.giur.* XXII, 1990, 5.

²³ Vedi in argomento J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 192-231. L'autore classifica le funzioni dell'organizzazione ecclesiastica in servizi, poteri, facoltà di gestione e funzione di promozione (ibid., 231). Vedi anche E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, 1994, 1-17.

²⁴ Per la distinzione tra funzione pubblica e servizio pubblico, vedi in sede ecclesiasticista J. CALVO, *La asistencia religiosa como servicio público: la colaboración del Estado*, in "Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado" 4, 1988, 135-150.

All'interno della funzione pubblica ecclesiastica così delineata in termini generali, va, poi, rintracciata la funzione di governo, che riguarda l'attività di direzione del gruppo ecclesiale ed è particolarmente ordinata a vigilare per lo sviluppo della vita sociale del popolo di Dio. Seguendo Hervada, detta funzione è delimitata dai seguenti compiti: a) la direzione delle attività dell'organizzazione ecclesiastica; b) la formulazione delle norme fondamentali, comuni e generali, del popolo di Dio; c) la decisione delle controversie dottrinali e il giudizio di conformità al Vangelo; d) la regolamentazione, la promozione e l'aiuto delle attività rientranti nella sfera privata dei fedeli²⁵. Le funzioni di direzione e di governo del popolo di Dio rientrano primariamente tra i *munera* sacramentali specificatamente conferiti con l'episcopato.

b) Missione della Chiesa e funzione pastorale

La realizzazione di questo genere di funzioni pubbliche non è compito di tutti i battezzati, anche se tutti hanno ricevuto nel battesimo l'incarico di partecipare alla realizzazione della missione della Chiesa. Tale compito è demandato solo ad alcuni di loro. Quale differenza c'è tra l'incarico battesimale, comune a tutti, e il genere di attività che stiamo denominando come funzioni pastorali o funzioni pubbliche ecclesiastiche?

Partecipare alla missione della Chiesa è, infatti, doveroso compito di tutto il popolo cristiano. Tuttavia, dalla *sola* prospettiva battesimale, questo compito – come abbiamo già anticipato – è *generico* e va realizzato dai fedeli sulla base di una fondamentale posizione giuridica di libertà e di autonomia (oltre che su un piano di uguaglianza), che non rileva situazioni concrete di dovere²⁶. Di conseguenza, il contributo dei fedeli all'*aedificatio Ecclesiae* (che è, tuttavia, un dovere morale) si realizza attraverso modalità diverse, liberamente scelte da loro. Solo quando il battezzato, eventualmente, riceve un nuovo "titolo" (un nuovo sacramento o un ufficio o ministero) quella iniziale posizione di genericità risulterà modificata, potendo riscontrare allora nuovi

²⁵ Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 247 ss; J.A. SOUTO, *La función de gobierno*, in "Ius Canonicum" 22, 1971, 182-215.

²⁶ La posizione giuridica del battezzato è stata accuratamente studiata dalla più recente dottrina canonistica. Tra i vari contributi, si veda particolarmente A. DEL PORTILLO, *Laici e fedeli nella Chiesa*, cit., *passim*; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 110 ss.

compiti che impongono il dovere giuridico di intervenire in modi determinati alla missione della Chiesa²⁷. La differenza è così segnalata dal *Catechismo della Chiesa Cattolica*: “mentre il sacerdozio comune dei fedeli si realizza nello sviluppo della grazia battesimale – vita di fede, di speranza e di carità, vita secondo lo Spirito – il sacerdozio ministeriale è al servizio del sacerdozio comune, è relativo allo sviluppo della grazia battesimale di tutti i cristiani”²⁸.

Il discorso concernente l’esercizio della funzione pubblica nella Chiesa non si pone, dunque, nell’ambito dell’*uguaglianza* battesimale, bensì nell’alveo di quel particolare elemento di *diversità* tra i fedeli determinato dal fatto che la Chiesa è una istituzione gerarchica dove alcuni membri assumono ruoli specifici nei confronti degli altri. Tali ruoli hanno come origine la diversità creata dal sacramento dell’ordine o da altri atti giuridici posteriori al battesimo.

Queste considerazioni portano ad una distinzione di particolare rilievo tra missione della Chiesa e missione della gerarchia. Alla *missione della Chiesa* deve concorrere l’intero popolo cristiano, nei termini di libertà e di autonomia che si è detto, e su un piano sostanziale di uguaglianza, come esigenza battesimale. La *missione della gerarchia*, invece, consistente nel guidare il popolo verso il fine assegnato da Cristo, provvedendo all’esercizio del ministero ecclesiale, cioè della funzione pubblica della Chiesa. Il raggiungimento dei fini assegnati da Cristo alla Chiesa è, infatti, nelle mani dell’intera comunità organicamente strutturata, e quindi distribuita o partecipata nei modi consoni con la natura e l’organizzazione della Chiesa, attraverso le concrete comunità ecclesiali: Chiesa universale, diocesi, parrocchie, ecc.

c) *Le vie di attribuzioni di funzioni nella Chiesa*

Nella società civile le funzioni pubbliche si svolgono attraverso uffici amministrativi o di governo, ai quali l’ordinamento giuridico conferisce posizioni di autorità o di potere giuridico per agire (ossia le cariche pubbliche in generale), condizioni che, poi, si riflettono sulle persone fisiche che diventano i rispettivi titolari attraverso un processo d’immedesimazione organica: il titolare si fa carico della funzione al momento di assumere l’ufficio. Nella Chiesa, invece, l’affidamento di

²⁷ In tal senso vedi P. ERDÖ, *Elementos de un sistema de las funciones públicas en la Iglesia según el Código de Derecho Canónico*, loc. cit.

²⁸ CCC, n. 1547.

funzioni pubbliche avviene in modo conforme alla propria struttura societaria e sacramentale, attraverso una doppia via: la via sacramentale, del tutto peculiare della società ecclesiale, e la via giuridica (nomina, delega), che, invece, è comune a qualunque società. La via sacramentale e la via giuridica sono le due forme per assegnare funzioni pubbliche nella Chiesa. La prima consiste nel conferimento del sacramento dell'ordine, in uno dei suoi tre diversi gradi; la via giuridica, invece, consiste nell'atto giuridico dell'autorità che conferisce un ufficio ecclesiastico ad un soggetto o gli attribuisce un qualche tipo di delega. Oltre a queste due vie, in epoca più recente, si è sviluppata, allargandola ai fedeli laici, una terza modalità non riconducibile né al sacramento dell'ordine né all'assegnazione giuridica, consistente nel conferimento di *ministeri* attraverso un atto liturgico non sacramentale.

Dal punto di vista della *stabilità* nel soggetto, alcune funzioni pubbliche sono affidate nella Chiesa in modo *personale* e con carattere permanente, mentre altre si assegnano *pro tempore* e in modo *organico-giuridico* (nomina ad un ufficio). Già il can. 145 CIC 17, nel definire le due accezioni – senso lato e senso stretto – del concetto di ufficio ecclesiastico nell'ordinamento canonico, metteva in evidenza questa duplice articolazione – personale e giuridica – della funzione pubblica ecclesiastica. In senso lato, l'ufficio ecclesiastico veniva allora definito come “quodlibet munus quod in spiritualem finem legitime exercetur”, cioè come ogni compito da attuare in ordine ai fini della Chiesa. In senso stretto, l'ufficio ecclesiastico era, invece, una soggettività astratta compartecipe della potestà di ordine o di giurisdizione, costituita stabilmente dal diritto divino o ecclesiastico per essere conferita ad un soggetto²⁹.

Attraverso concetti diversi, la norma indicava le due diverse vie attraverso cui si snoda l'esercizio della funzione pubblica nella Chiesa: a) una strettamente personale, comprendente ruoli affidati a determinate persone fisiche, in modo stabile con l'ordine sacro o con un ministero; b) l'altra, di natura organica, conferente un ufficio ecclesiastico creato dal diritto canonico che ha assegnate mansioni giuridicamente delimitate in astratto³⁰.

²⁹ A queste due nozioni legali si aggiunse, in seguito, una nozione dottrinale di ufficio *strictissimo sensu*, concernente soltanto quegli uffici i cui titolari godevano di potestà ordinaria di giurisdizione nel foro esterno.

³⁰ Di conseguenza, mentre si può parlare di vacanza dell'ufficio di vescovo diocesano o di parroco, non c'è propriamente vacanza se manca il vescovo ausiliare o il vicario parrocchiale: queste sono funzioni che vengono create se vi è necessità

I ministeri, gli uffici e le deleghe per mezzo dei quali si distribuiscono e sono esercitate nella Chiesa le funzioni pubbliche saranno l'oggetto principale del nostro studio nei capitoli successivi. Come si vedrà, è un settore in cui non sono mancati sviluppi dottrinali a proposito dell'affidamento di ministeri ai fedeli laici.

d) Istituzionalità e autonomia delle funzioni trasmesse

Le funzioni pubbliche nella Chiesa hanno *carattere istituzionale*. Ciò significa che ciascuna delle attività che occorre svolgere, così come i profili sostanziali dei soggetti che le devono realizzare, sono state delineate in modo oggettivo e determinati dalla dottrina e dal diritto della Chiesa. Il genere di attività che deve compiere un vescovo, per es., è diverso da quello richiesto ad un presbitero o ad un diacono, così i compiti che deve svolgere un sinodo diocesano, per esempio, non sono gli stessi di quelli richiesti ad una conferenza episcopale. Ognuna di queste funzioni è perfettamente indicata e distinta da altre. Lo stesso si può dire rispetto ai contenuti delle rispettive attività: la liturgia indica il modo di realizzare i sacramenti, e vi sono criteri che segnalano chi e come deve esercitare il ministero della parola o l'attività di governo. Ogni funzione pubblica nella Chiesa appare, così, configurata in modo oggettivo e distinto, cioè, rappresenta una istituzione a sé, che la volontà dei soggetti titolari non può alterare.

L'istituzionalizzazione delle funzioni pubbliche nella Chiesa è avvenuta in modi diversi. Alcune di esse sono state "istituite" da Cristo, come ad es., i sacramenti e tutte le funzioni e situazioni da essi derivate, come ad esempio la funzione episcopale, compresa quella del sommo pontefice, il ruolo del collegio dei vescovi, il compito e la posizione dei presbiteri e dei diaconi ecc., sebbene lungo la storia tali istituzioni siano venute a configurarsi nel modo che adesso li conosciamo. Altre funzioni, invece, sono state istituzionalizzate lungo un processo consolidato nella storia, come ad esempio è accaduto con l'ufficio di parroco, con la funzione di rettore del seminario o con il compito dei concili particolari. In alcuni casi, inoltre, i profili che hanno istituzionalizzato una funzione sono mutati in periodi storici successivi, come ad es. è accaduto con il capitolo dei canonici.

L'istituzionalizzazione ha differenziato pure i *ruoli* soggettivi. Ad es., la posizione di vescovo diocesano, è una determinazione della

(cf. can. 145 §2 CIC).

funzione episcopale, come lo è pure la funzione primaziale del Papa, e anche quella del vescovo ausiliare: ruoli tutti diversi all'interno della funzione episcopale. Analogamente, la funzione di parroco o quella di rettore di seminario, invece, sono state istituzionalizzate dal legislatore umano, a partire dalla funzione di presbitero³¹.

Il carattere istituzionale che possiedono le funzioni pubbliche nella Chiesa mostra come nella società ecclesiale esiste una coerente organizzazione ordinata al raggiungimento dei propri fini. Dette funzioni, con compiti oggettivi e mansioni differenziate, sono fattori di rilevanza sociale nella Chiesa, cioè, sono istituzioni nella società ecclesiale. Ciascuna di esse possiede un contenuto specifico indipendentemente dalle persone a cui vengono attribuite: sono fattori transpersonali, i cui lineamenti sostanziali vengono esplicitati dall'ordinamento canonico, senza che il titolare possieda alcuna capacità di modificarne il contenuto (sebbene alla prudenza pastorale del titolare venga spesso affidato il compito di discernere sulle modalità di attuazione).

Conseguenza del carattere istituzionale delle funzioni pubbliche è la loro *autonomia* rispetto alle situazioni giuridiche personali dei rispettivi titolari. L'assunzione di funzioni pubbliche, quando si riceve il presbiterato o quando si prende possesso di una parrocchia o della carica di vicario giudiziale, per fare degli esempi, comporta attribuzioni e doveri che formano una unità autonoma rispetto a quella che corrisponde allo statuto personale del soggetto, in quanto presbitero incardinato in una diocesi, con i corrispondenti diritti e doveri. Le funzioni ecclesiastiche ricevute nella carica o nel ministero affidato seguono un regime giuridico proprio, che configura il ministero ecclesiastico come posizione di servizio, e non sottostanno al regime di *autonomia della volontà* che è propria dei diritti soggettivi. Di conseguenza, per es., mentre al titolare di un ufficio o di una funzione non è dato modificare il contenuto dell'incarico ricevuto, egli può, invece, far rinuncia dei legittimi diritti soggettivi, come ad es. il proprio stipendio o le legittime ferie.

Tuttavia, la caratteristica principale e più specifica delle funzioni pubbliche ecclesiastiche è quella di avere una natura pastorale.

e) Indole pastorale delle funzioni pubbliche nella Chiesa

L'esercizio delle funzioni pubbliche da parte dei soggetti a ciò depu-

³¹ J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 183 ss.

tati è caratterizzato dalla sua natura pastorale, che segna una differenza di rilievo con le modalità di esercizio di simili mansioni nella società civile. Anche se le funzioni pubbliche ecclesiastiche devono essere svolte in modo oggettivo, seguendo i parametri normativi e stabiliti per ognuna di esse, il compito assegnato ai loro titolari non si limita alla sola osservanza oggettiva di quanto stabilito dalla legge: devono essere svolti puntando sempre al bene spirituale delle singole persone³². La natura pastorale di queste attività richiede nel soggetto che la realizza un atteggiamento del tutto specifico che è proprio della Chiesa.

Pur essendo una condizione che appartiene in generale a tutte le funzioni pubbliche ecclesiastiche, il carattere pastorale è la qualità che concerne in diversa misura i differenti ministeri e uffici nella Chiesa. Di conseguenza, detta condizione possiede implicazioni giuridiche differenti nei singoli casi, prospettandosi così una gradazione nei vari incarichi e funzioni che postulano nei titolari differenti condizioni di *abilità* (anche sacramentale) e di impegno personale. Una tale gradazione si riflette, per es., nella distinzione che propone il can. 150 CIC rispetto ai due tipi di uffici curati: quelli con piena *cura animarum* e quelli con parziale *cura animarum* che possono essere affidati a fedeli laici o al diacono³³. Perciò, tante concrete funzioni sono riservate a coloro che hanno ricevuto l'ordinazione sacerdotale.

Per quanto adesso ci interessa, il carattere pastorale di certe mansioni nella Chiesa comporta, anzitutto, il dovere di svolgere i relativi compiti con un'attenzione prevalente *per il bene delle anime*. Ciò determina, da parte del titolare delle funzioni ecclesiastiche, un esercizio abituale della prudenza spirituale, nonché la responsabilità di dover gestire un peculiare ambito di discrezionalità, che dovrà valutare in prospettiva della salute spirituale dei singoli e dell'insieme del popolo di Dio³⁴.

3. L'ORGANIZZAZIONE ECCLESIASTICA

Una volta considerate in modo generale le caratteristiche specifiche delle funzioni pubbliche ecclesiastiche, cerchiamo di delineare

³² Sull'argomento vedi, in modo particolare, J.A. MARQUES, *El concepto de pastor y función pastoral en el Vaticano II*, in "Ius Canonicum" 26, 1973, 13-71; P.J. VILADRICH, *Derecho y pastoral. La Justicia y la función del Derecho canónico en la edificación de la Iglesia*, loc. cit., 171-258.

³³ Cf. *Communicationes* 23, 1991, 250.

³⁴ Cf. R. PELLITERO, *Pastoral (Ciencia)*, in DGDC V, 947-951.

ora l'ambito dell'organizzazione ecclesiastica che comprende complessivamente le istituzioni e i titolari delle suddette funzioni, che è l'oggetto di studio del diritto dell'organizzazione ecclesiastica.

a) Nozione e ambito

La funzione pastorale di direzione e di governo è svolta nella società ecclesiastica da un variegato insieme di soggetti e istituti, armonicamente collegati fra di loro in accordo con proprie norme e principi. Tale collegamento dà vita nella Chiesa ad una struttura unitaria che denominiamo "organizzazione ecclesiastica"³⁵, e corrisponde alla struttura ufficiale che in ogni società organizzata si prende cura dei *fini collettivi*. In termini complessivi, quindi, l'organizzazione ecclesiastica appare quale risultato globale ultimo dell'ordinato insieme di fattori soggettivi, di elementi materiali ed elementi formali messi al servizio della funzione pastorale nella Chiesa.

All'organizzazione della Chiesa, in tale modo considerata, appartengono gli uffici ecclesiastici e gli istituti pastorali e di governo stabiliti dall'ordinamento canonico, così come le persone che ricevono l'ordine sacro e vengono stabilmente investite di funzioni ecclesiastiche, anche quando non siano titolari di un ufficio ecclesiastico. Questa è l'importante peculiarità che possiede l'organizzazione della Chiesa: con la ricezione dell'ordine sacro un fedele è personalmente incorporato all'organizzazione ecclesiastica, perciò la triplice gradazione del sacramento dell'ordine rappresenta una prima linea di organizzazione attuata nel popolo di Dio³⁶.

Tale concetto di organizzazione ci chiede di considerare la struttura ufficiale della Chiesa dal prevalente punto di vista della distinzione e distribuzione di funzioni. L'esistenza di una tale distribuzione di mansioni tra i membri della Chiesa mostra l'esistenza di una organizzazione, poiché presuppone la presenza di fattori organizzativi: a) anzitutto, una effettiva *identificazione* astratta dei compiti ecclesiali essenziali e differenti; b) secondariamente, la *distribuzione* dei ruoli

³⁵ Seguo in questa esposizione le idee di J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit. 172 ss; vedi anche su questo A. VIANA, *Organización eclesiástica*, in DGDC V, 835-838; S. FERRARI, *Organizzazione ecclesiastica*, *Enc.giur.*, XXII, Roma 1990; G. DELGADO, *Desconcentración orgánica y potestad vicaria*, Pamplona 1971; J.A. SOUTO, *Consideración unitaria de la organización eclesiástica*, in "Ius Canonicum" 9, 1969, 157-178.

³⁶ Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 190 ss.

operata fra i membri della Chiesa; c) infine, la presenza di regole e principi che pongono in relazione i soggetti investiti delle varie funzioni, così da rendere coerente e unitaria la loro attività.

Infatti, l'organizzazione ecclesiastica, in quanto struttura della dimensione ufficiale e pubblica della Chiesa, coinvolge diversi elementi che sono in stretto rapporto tra di loro. Oltre alla distribuzione di funzioni tra i vari soggetti, l'organizzazione comporta un collegamento tra di loro che dia coerenza alla struttura unitaria, delineando un centro generale di attribuzioni delle funzioni pubbliche ecclesiastiche (l'amministrazione ecclesiastica) e, al suo interno, titolari astratti delle relative posizioni giuridiche di dovere e di servizio (l'ufficio di vescovo, l'ufficio di parroco, ecc.) da assegnare a persone differenti.

All'interno di tale unità complessiva che rappresenta l'amministrazione ecclesiastica si possono individuare anche organizzazioni specifiche, per settori particolari, rette da regole e principi propri. Così vi si può individuare, per es., una organizzazione centrale della Chiesa o una organizzazione diocesana e, allo stesso modo si parlerà dell'organizzazione amministrativa differenziandola dall'organizzazione giudiziale o dall'organizzazione educativa della Chiesa, ecc. Qui, ci riferiremo soprattutto all'organizzazione pastorale di governo.

Come disciplina canonica, il "Diritto dell'organizzazione ecclesiastica" dovrà tener conto dei fondamenti ecclesiali su cui poggiano i diversi soggetti e, come disciplina giuridica, dovrà *tentare* di tradurre tale realtà sostanziale analizzando le relative norme canoniche che la riflettono secondo categorie proprie della comune cultura pubblicistica.

In tale contesto, il "Diritto dell'organizzazione ecclesiastica" è la parte del diritto canonico volta allo studio della dimensione "statica" dell'amministrazione ecclesiastica come struttura unitaria dei soggetti che assumono la funzione pastorale di governo nella Chiesa, mentre lascerà al "Diritto amministrativo canonico"³⁷ lo studio "dinamico" dell'amministrazione ecclesiastica e le sue diverse forme di espressione operativa.

Rimangono fuori dallo studio della disciplina determinati elementi dell'organizzazione della funzione pubblica, propri di altre discipline che rispondono a principi ermeneutici diversi. Al "Diritto processuale

³⁷ Cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994; J. MIRAS-J. CANOSA-E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Roma 2009².

canonico" è riservato³⁸, per lo più, lo studio dell'organizzazione giudiziale della Chiesa, a partire dai peculiari principi imperanti in sede processuale. Alla disciplina del *munus docendi* è lasciata la speciale organizzazione degli enti formativi della Chiesa e dei contenuti della funzione pubblica relativi all'esercizio del *ministerium verbi*, mentre tocca al diritto sacramentale lo studio contenutistico legato al *munus sanctificandi*³⁹. Si rinvia, poi, al "Diritto della persona"⁴⁰ per un completo studio dello statuto giuridico dei ministri sacri, che in queste pagine si è soltanto abbozzato nei suoi profili funzionali più essenziali. Infine, la nostra disciplina divide col "Diritto costituzionale canonico" lo studio di alcuni istituti di natura costituzionale.

b) La nozione di gerarchia e l'idea di organizzazione ecclesiastica

Questa prospettiva di studio della materia porta a dover distinguere, sin dall'inizio, la nozione di organizzazione ecclesiastica e quella di gerarchia ecclesiastica⁴¹, che era la denominazione tradizionale per identificare questo campo di studio tra le discipline canonistiche. Sulla scia delineata da Hervada, l'idea di organizzazione ecclesiastica non mette in ombra l'indole gerarchica della struttura ecclesiastica, ma allarga il campo di studio proprio perché prende una prospettiva diversa, cioè considera in generale le manifestazioni *effettive* della funzione pubblica ecclesiastica, invece di analizzare l'amministrazione in quanto espressione della gerarchia ecclesiastica. L'approccio specifico dell'organizzazione ecclesiastica allarga il proprio ambito oltre la *series personarum* degli appartenenti all'*ordo* sacramentale, per studiare qualunque manifestazione della funzione pubblica ecclesiale che troviamo nell'ordinamento canonico.

³⁸ Cf. J. LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Roma 2015; C. DE DIEGO LORA-R. RODRÍGUEZ OCAÑA, *Lecciones de derecho procesal canónico*, Pamplona 2020; M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Roma 2020⁷.

³⁹ Cf. T. RINCÓN PÉREZ, *Disciplina canónica del culto divino*. Pamplona 1991; B. PIGHIN, *Diritto sacramentale canonico*, Venezia 2016; A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Sacramenti e diritto. I sacramenti come diritti e come soggetti di diritto*, Roma 2022.

⁴⁰ Cf. J. OTADUY, *Parte general del Derecho canónico. Normas, actos, personas*, Pamplona 2022; L. NAVARRO, *Persona e soggetti del diritto della Chiesa*, Roma 2017²; E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Roma 2013.

⁴¹ Cf. A. VIANA, *Jerarquía eclesiástica*, in DGDC IV, 859-862; J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, cit., 230 ss.

c) Unità e decentramento di funzioni

Il *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica* cerca di rendere unitaria l'analisi di una pluralità di manifestazioni della funzione pubblica nella Chiesa. Unità e pluralità sono fattori dovunque presenti a diversi livelli dell'amministrazione ecclesiastica, determinando il modo di concepire e di studiare tale organizzazione.

Da una prospettiva costituzionale, lo stesso Cristo affidò originariamente le funzioni pubbliche ecclesiastiche ad un gruppo (il Collegio Apostolico), cioè a una pluralità di soggetti accomunati da un particolare rapporto di comunione e presieduti da Pietro. L'unità e la pluralità sono già presenti sin dal primo conferimento di funzioni pubbliche ecclesiali, configurando la peculiare organizzazione propria dell'*ordo episcoporum*. Allo stesso modo, i Dodici ricevettero l'incarico di trasmettere le proprie funzioni – tranne quelle strettamente legate al Deposito della Rivelazione – ad altri successori, istituendo nuovi vescovi in successione apostolica ed ebbero anche il compito di istituire sacramentalmente propri collaboratori, ordinando presbiteri e diaconi.

Questo dato, testimoniato dalla Sacra Scrittura, oltre a mettere in rilievo l'unità e la diversità delle funzioni pubbliche ecclesiastiche, mostra anche il peculiare processo di deconcentrazione di funzioni operato in favore dei gradi inferiori dell'*ordo*: i vescovi, che possiedono la pienezza del sacerdozio, conferiscono ad altri (deconcentrazione) determinati *munera* da loro posseduti, affidando loro funzioni specifiche.

Come si vedrà di seguito, tale constatazione consentirà di riferire a chi possiede il grado dell'episcopato la pienezza delle funzioni pubbliche ecclesiastiche, in quanto il vescovo è titolare di tutte suddette funzioni ed ha la possibilità, la necessità e il dovere di deconcentrarle a favore di altri soggetti suoi collaboratori. In altri termini, mentre la funzione episcopale "concentra" la globalità delle funzioni pubbliche ecclesiastiche, e perciò riceve nel sacramento i *munera* di dirigere e governare la comunità cristiana (LG nn. 20, 24), il vescovo deve *dispiegare* (de-concentrare) tale funzione istituendo persone e uffici che collaborino con lui.

4. I MINISTERI COME ATTRIBUZIONE PERSONALE DI FUNZIONI ECCLESIASTICHE

Oltre agli *uffici* ed istituti di governo – a cui ci dedicheremo a cominciare dal capitolo seguente – la considerazione complessiva dell'organizzazione della Chiesa include lo studio delle attribuzioni *personali* di funzioni ricevute mediante l'ordine sacro o i ministeri